

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1559

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ROBUSTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1995

---

Norme relative alla legge pluriennale di spesa  
per l'agricoltura

---

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Disegno di legge .....	»	4
Capo I. - Finalità e risorse .....	»	4
Capo II. - Procedure di programmazione .....	»	6
Capo III. - Norme speciali e transitorie .....	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo si avvertiva la necessità di una nuova legge poliennale di spesa per l'agricoltura poichè, esaurita l'efficacia della legge 8 novembre 1986, n. 752, per diversi anni si è fatto ricorso a stanziamenti annuali sempre più miseri.

Il settore agricolo italiano non è in grado di competere sul piano mondiale e la sua debolezza strutturale balza dunque agli occhi in tutta la sua evidenza.

Mentre negli altri Paesi europei (Francia, Germania, Olanda) sono stati effettuati ingenti investimenti nel settore di gran lunga superiori ai nostri, con interventi programmati, che hanno fatto assumere all'agricoltura un ruolo di primo piano, nel nostro Paese è mancata una oculata politica agraria nazionale, in quanto troppo poco è stato fatto per favorire riforme, programmi di ammodernamento e nascita di associazioni dei produttori come guida delle attività produttive.

Ciò ha determinato la nascita della questione agraria, la cui principale conseguenza è stata la crescita del grado di dipendenza del settore agricolo dal resto dell'economia.

Il provvedimento in atto, intende promuovere nel quinquennio 1995-99 la riforma economico-sociale nel settore e assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel

campo agricolo, agroindustriale e forestale, in modo da rendere più semplice e più efficiente l'impiego di investimenti nel settore agricolo.

Gli interventi programmati e finanziati dalla presente legge tendono a realizzare i seguenti obiettivi:

a) assicurare competitività ed efficienza al sistema produttivo, attraverso interventi miranti alla riduzione dei costi di produzione e al miglioramento della qualità dei prodotti, al fine di conseguire livelli di reddito agricolo equiparabili a quelli di altri settori economici;

b) tutelare l'occupazione promuovendo quella giovanile dotata di moderna mentalità imprenditoriale;

c) favorire il riequilibrio del territorio con particolare attenzione alle aree svantaggiate;

d) salvaguardare l'ambiente e valorizzare lo spazio rurale;

e) migliorare il saldo della bilancia agroalimentare e forestale.

Gli scopi della legge pluriennale di spesa per l'agricoltura, sono quelli di utilizzare al meglio l'insieme degli interventi programmati, coordinando la politica europea con quella nazionale, per incentivare gli investimenti ed incrementare il valore aggiunto.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### CAPO I.

### FINALITÀ E RISORSE

#### Art. 1.

##### *(Finalità)*

1. La presente legge intende promuovere, nel quinquennio 1995-99, la riforma economico-sociale dell'agricoltura e assicurare continuità pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica nel settore agricolo, agroindustriale e forestale, attraverso le procedure e gli strumenti individuati nei successivi articoli.

#### Art. 2.

##### *(Dotazioni ed ambiti di spesa)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata per il triennio 1995-1997, la spesa complessiva di lire 4175 miliardi, in ragione di lire 875 miliardi per l'anno 1995, di lire 1650 miliardi per l'anno 1996 e di lire 1650 miliardi per l'anno 1997. Per gli anni 1998 e 1999 le occorrenti risorse finanziarie sono stabilite rispettivamente dalle leggi finanziarie per il 1996 e per il 1997.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate a finanziare gli interventi di competenza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato Ministero, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491.

3. Le quote di spesa di parte nazionale previste dai regolamenti comunitari a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e garanzia

agricola (FEOGA), nell'ambito delle azioni volte alla razionalizzazione ed al miglioramento delle strutture agricole, sono poste a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successive modificazioni. A carico dello stesso Fondo è ammesso il finanziamento della quota nazionale di tutte le azioni che, pur finanziate dall'Unione europea attraverso la Sezione garanzia del FEOGA, siano riconosciute dal CIPE di carattere socio strutturale o di accompagnamento alla riforma della politica agricola comune.

Art. 3.

*(Obiettivi della politica agricola, agroindustriale e forestale nazionale)*

1. Gli interventi e le azioni connesse all'utilizzo delle risorse finanziarie di cui all'articolo 2 sono programmati e realizzati nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento in materia di politica agricola, agroindustriale e forestale, secondo quanto previsto dal Piano nazionale richiamato nell'articolo 4, nel rispetto dei vincoli della politica agricola dell'Unione europea e degli accordi sottoscritti in sede internazionale.

2. Gli interventi programmati e finanziati dalla presente legge tendono a realizzare i seguenti obiettivi:

a) migliorare il saldo della bilancia agroalimentare e forestale;

b) assicurare competitività ed efficienza al sistema produttivo, attraverso interventi miranti alla riduzione dei costi di produzione ed al miglioramento della qualità dei prodotti, al fine di conseguire livelli di reddito agricolo comparabili con quelli di altri settori economici;

c) attivare un razionale riordino fondiario;

d) tutelare l'occupazione promuovendo quella giovanile;

e) favorire il riequilibrio del territorio con particolare attenzione alle aree svantaggiate;

- f) attivare una integrazione economica di filiera agroindustriale;
- g) promuovere la strutturazione di un associazionismo economico integrato;
- h) salvaguardare l'ambiente e valorizzare lo spazio rurale.

## CAPO II

## PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE

## Art. 4.

*(Procedure e contenuti della programmazione agricola, agroindustriale e forestale nazionale)*

1. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato *Ministro*, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito denominato Comitato permanente, propone al CIPE, per il quinquennio 1995-1999, il Piano agricolo, agroindustriale e forestale nazionale, di seguito denominato Piano nazionale attenendosi agli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3.

2. Il CIPE, di concerto con il Comitato permanente, adotta entro i successivi quarantacinque giorni, il Piano nazionale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro novanta giorni dalla data di approvazione da parte del CIPE del Piano nazionale, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo rurale coerenti con gli indirizzi e gli obiettivi contenuti nel Piano nazionale.

4. I programmi di cui al comma 3 dovranno essere inviati, a cura di ciascuna regione e provincia autonoma, al Ministero, che svolta l'istruttoria tecnica, li propone, comunque entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento, al Comitato permanente per il parere di coerenza, con il Piano na-

zionale. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni, in assenza il programma si intende approvato.

5. Nel caso di mancata adozione dei programmi, il Ministro su proposta del Comitato permanente, assegna alle regioni ed alle province autonome un termine entro il quale procedere alla loro adozione. Nel caso di ulteriore inadempienza la quota annuale di finanziamento è destinata ad incrementare i fondi di cui all'articolo 6.

Art. 5.

*(Verifica dello stato di attuazione)*

1. Entro il 31 marzo di ogni anno le regioni e province autonome trasmettono al Ministero le relazioni sullo stato di attuazione dei programmi di cui all'articolo 4, comma 3.

Art. 6.

*(Programmi regionali di sviluppo rurale)*

1. Per gli interventi previsti dai programmi di cui all'articolo 4, comma 3, è assegnata la quantità di risorse definite, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 2, commisurate al rapporto tra la produzione lorda vendibile (PLV) regionale e quella nazionale.

2. Al riparto tecnico delle somme di cui al comma 1 provvede il CIPE entro il 30 ottobre dell'anno precedente all'esercizio finanziario di competenza.

Art. 7.

*(Programmi di rilevanza nazionale)*

1. Per lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, con particolare riferimento a quelle elencate alla lettera *d*), comma 3, della medesima legge, e a quelle del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

1986, n. 462, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, nonchè per l'attuazione degli interventi da realizzare di concerto con il Comitato permanente, è attribuita la somma pari al 30 per cento della quota di competenza del Ministero.

2. Al fine di evitare soluzioni di continuità nell'azione amministrativa del Ministero ed avviare la riforma del bilancio ordinario dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'anno 1995, il Ministero del tesoro è autorizzato, su richiesta del Ministro, d'intesa con il Comitato permanente, ad iscrivere in via permanente i capitoli di spesa individuati, nonchè di variare lo stanziamento di quelli esistenti nel rispetto di quanto previsto dalla legge 4 dicembre 1993, n. 491.

### CAPO III

#### NORME SPECIALI E TRANSITORIE

##### Art. 8.

*(Impianti di particolare interesse pubblico, ex articolo 10 della legge n. 910 del 1966)*

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero d'intesa con il Comitato permanente, presenta al CIPE un programma per il trasferimento, prioritariamente alle regioni, degli impianti di particolare interesse pubblico realizzati ai sensi dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni.

2. Entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1 potranno essere trasferiti secondo le modalità previste dal programma approvato dal CIPE, alle regioni, in cui sono dislocati o in subordine, ai comuni, alle strutture cooperative agricole, alle associazioni di produttori di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165. In tal caso avranno diritto di prelazione i soggetti che, alla data

di entrata in vigore della presente legge, ne hanno la gestione in base ad un formale atto di concessione.

3. Qualora il trasferimento o la vendita non risulti possibile, ai sensi del comma 2 gli impianti possono essere dismessi ed alienati, mediante pubblico incanto, ad un prezzo a base d'asta non inferiore a quello stabilito dall'Ufficio tecnico erariale (UTE) competente per territorio.

#### Art. 9.

##### *(Norme in materia di associazioni dei produttori)*

1. Le associazioni di produttori riconosciute dopo l'entrata in vigore della presente legge devono garantire il raggiungimento di un volume di fatturato tale da assicurare, alle stesse, rientri finanziari sufficienti a coprire le spese per lo svolgimento delle attività di commercializzazione della produzione sociale, e comunque devono avere la disponibilità di almeno il 25 per cento del prodotto ottenuto dagli associati.

2. Le associazioni già iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165, tenuto dal Ministero, entro il triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno raggiungere le dimensioni di cui al comma 1, anche attraverso processi di fusione.

#### Art. 10.

##### *(Vincoli di destinazione)*

1. I beni acquisiti e realizzati mediante contributi pubblici sono soggetti a vincolo di destinazione di durata decennale per gli immobili e quinquennale per tutti gli altri. La durata del vincolo decorre dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata a prescindere dalla data del successivo accertamento amministrativo.

2. La cessione dei beni materiali o immateriali, ancorchè sottoposti al vincolo di destinazione di cui al comma 1, può essere ef-

fettuata a favore di cooperative agricole, alle quali vengono trasferiti anche i benefici e l'onere del rispetto del vincolo di destinazione ancora pendente.

3. Qualora la cessione avvenga a favore di soggetti diversi da quelli previsti dal comma 2, ovvero il vincolo di destinazione venga disatteso, potrà essere concesso il mantenimento dei benefici per le operazioni realizzate nell'ambito di ristrutturazioni societarie o strutturali coerenti con la programmazione di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4 della presente legge, purchè sia decorso almeno la metà del tempo di vincolo originario.

#### Art. 11.

*(Incentivazione ed agevolazione del credito in agricoltura delega al Governo)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro d'intesa con il Comitato permanente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino dell'incentivazione e dell'agevolazione del credito alle attività agricole e forestali.